

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

33^a Seduta (antimeridiana)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2006

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro della solidarietà sociale Ferrero e i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 10,55.

Omissis

IN SEDE CONSULTIVA

(1013) Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **VILLONE** (*Ulivo*), richiamando l'illustrazione e le considerazioni svolte nella seduta del 26 settembre in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, sottolinea di non aver nutrito alcuna perplessità in merito alla necessità e all'urgenza del decreto-legge. Sulla costituzionalità sostanziale della disciplina in esame, ritiene invece necessaria una attenta e serena riflessione, come suggerito anche dal Presidente del Senato nella lettera con la quale ha negato la competenza primaria della Commissione - in sede riunita con la Commissione giustizia - decisione che egli dichiara di non condividere.

Il decreto-legge suscita, a suo avviso, qualche dubbio di compatibilità costituzionale: in particolare, ritiene che il testo sia volto in misura eccessiva ad assicurare l'immediata distruzione delle intercettazioni. Pur trattandosi di un'esigenza comprensibile per il caso specifico che ha dato origine al provvedimento, occorre garantire il diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione e la tutela delle eventuali parti lese, che invece potrebbero essere irrimediabilmente compromessi dall'immediata distruzione. La persona intercettata, ad esempio, non potrà conoscere il contenuto dell'intercettazione, mentre tale rilevante interesse non può essere trascurato, anche in considerazione della possibile esistenza di copie dell'intercettazione. È evidente, inoltre, l'interesse che del materiale illecitamente raccolto non possa esser fatto alcun uso in sede investigativa o processuale, ma tale principio è già sancito nell'ordinamento.

In conclusione, ritiene che occorra operare un bilanciamento tra la finalità di assicurare l'immediata distruzione e altri interessi costituzionalmente rilevanti, soprattutto nel quadro di una normativa destinata non solo ad operare sulle vicende che hanno originato il provvedimento d'urgenza, ma anche a regolare la materia a regime.

Si riserva di formulare una proposta di parere, anche tenendo conto della discussione.

Il presidente **BIANCO** ringrazia il relatore, condividendo l'opportunità di un'approfondita valutazione dei profili di costituzionalità, sollecitata tra l'altro dallo stesso Presidente del Senato nel definire la questione di competenza sollevata dalla Commissione. Ricorda poi casi precedenti di *dossier* contenenti informazioni illegalmente acquisite, per i quali fu decisa la cosiddetta

secretazione, senza provvedere alla loro distruzione e senza che agli interessati fosse consentito di prendere conoscenza dei loro contenuti.

Il senatore **PASTORE (FI)** condivide l'esigenza di una attenta ed approfondita riflessione sul decreto-legge in esame. Vi sono infatti, a suo avviso, disposizioni che suscitano perplessità, quale, ad esempio, l'articolo 1, in merito al quale non si comprende la necessità di riscrivere integralmente l'articolo 240 del codice di procedura penale.

Interviene quindi il senatore **STORACE (AN)**, che manifesta grande apprezzamento per la relazione del senatore Villone, condividendo la necessità di svolgere una seria riflessione. In primo luogo ritiene indispensabile una chiara individuazione del magistrato cui compete decidere la distruzione delle intercettazioni illecite. Sottolinea come il decreto-legge intenda garantire che nessuna intercettazione abusivamente raccolta, neanche quelle che eventualmente coinvolgano parlamentari, possa essere divulgata: ritiene, infatti, che tale fattispecie rientri nell'ambito di applicazione del provvedimento d'urgenza. A suo avviso, ciò che maggiormente occorre garantire non è tanto la conoscibilità del contenuto dell'eventuale intercettazione, quanto l'individuazione dei suoi autori e delle ragioni per cui è stata effettuata. Ritiene infatti che, se vi sono stati episodi di spionaggio politico, e non solo industriale, sia interesse di tutte le forze politiche conseguire tale obiettivo.

Esprime infine il timore che gli autori delle intercettazioni possano usufruire dell'indulto e, per scongiurare tale pericolo, preannuncia che presenterà alla Commissione di merito un emendamento con il quale si escludono da tale beneficio i parlamentari che avessero commesso le violazioni disciplinate dal decreto-legge. Solo impedendo a chi commette tali illeciti di restare impunito si può infatti garantire che il Parlamento non sia soggetto a ricatti.

Il relatore **VILLONE (Ulivo)** ritiene che il verbale previsto dall'articolo 2 consente comunque di conoscere l'identità degli autori delle intercettazioni illecite. Ricorda di aver espresso un voto contrario all'approvazione del disegno di legge sull'indulto e dichiara pertanto di condividere pienamente le preoccupazioni espresse dal senatore Storace; teme peraltro che introdurre nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 259 tali tematiche possa non essere opportuno. Comprende inoltre l'esigenza di garantire una piena conoscibilità degli elementi di fatto in caso di spionaggio politico. Si sofferma infine sull'articolo 4, nel quale si prevede una fattispecie che presenta caratteristiche comuni sia al risarcimento del danno sia alla sanzione amministrativa. Conclude esprimendo la propria contrarietà alla previsione di sanzioni a carico dei giornali.

Ad avviso del senatore **PALMA (FI)** il decreto in esame presenta diversi motivi di perplessità: l'articolo 1, comma 1, appare inconferente nel fare salva l'ipotesi in cui i documenti costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato; quanto al comma 2 del medesimo articolo, chiede al Governo di chiarire espressamente e formalmente se ci siano state intercettazioni telefoniche illecite, come si è appreso dagli organi di informazione. In merito al comma 3 ritiene non siano chiare le garanzie per la difesa nella redazione del verbale; si chiede inoltre come sia possibile pervenire a una condanna se il verbale non riporta il contenuto delle intercettazioni. Non comprende nemmeno le ragioni per le quali l'articolo 2 intervenga sull'articolo 512 del codice di procedura penale, anziché sulle norme che disciplinano la formazione del fascicolo del dibattimento, in base alle quali è possibile raccogliere come prova a tutti gli effetti atti non ripetibili. Quanto all'articolo 3, comma 2, ritiene necessario chiarire se venga delineata una aggravante o un titolo autonomo di reato. Il successivo articolo 4 delinea un regime sanzionatorio particolarmente severo per gli autori della divulgazione e gli editori, per i casi disciplinati dal decreto-legge n. 259; nel condividere le finalità così perseguite, ritiene tuttavia indispensabile che analogo regime sanzionatorio sia disposto anche per le ipotesi di divulgazione di intercettazioni legittime in violazione del segreto istruttorio, paventando altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento. Sempre in merito all'articolo 4 ritiene che esso configuri un'impropria commistione tra riparazione e risarcimento del danno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BIANCO avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato alle ore 14,15 per esaminare la proposta, del senatore Storace, di svolgere audizioni in merito all'atto del Governo n. 14, recante lo schema di decreto concernente la programmazione aggiuntiva dei flussi migratori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.